



COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'.

(Art. 72, co. 2, D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, n. 14/2011).

Premesso che l'art.15 della L.12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011, ha introdotto importanti novità nell'azione amministrativa. In particolare:

- Dal 1 gennaio 2012 è vietato alle Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Treni Italia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati.
- Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni relativamente a stati e qualità personali sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
- Sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, deve essere riportata la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". - Non è possibile richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati inerenti stati, qualità personali e fatti che risultino "autocertificabili", che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi siano tenuti a certificare.
- In luogo di tali atti o certificati le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Diversamente, sono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato.

- la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di notorietà da parte di una Pubblica Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, costituisce violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000;

Considerato, altresì, il disposto degli articoli 43 e 71 del citato Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000), che prevedono:

- l'obbligo, a carico delle P.A., di procedere alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino;
- la possibilità di utilizzare, a tal fine, il sistema dell'attestazione di concordanza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi dell'Amministrazione che detiene stabilmente i dati;

Considerato, infine, che le Amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti e ad individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

Si stabilisce quanto segue:

1. Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti

Ferma restando la responsabilità di ciascun servizio per le attività di propria competenza, sia in riferimento all'acquisizione da/verso altre pubbliche amministrazioni, sia in riferimento agli accertamenti e controlli di cui agli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, il servizio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione o l'accesso ai dati è individuato nel Servizio Amministrativo.

2. Richieste di verifica pervenute da parte di altre pubbliche amministrazioni e da gestori di pubblici

L'Amministrazione procedente deve inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza della dichiarazione resa. Tale procedura può essere utilizzata anche dai privati gestori di pubblici servizi o dai privati che consentano l'utilizzo di autocertificazioni nei rapporti con il cittadino. Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni devono essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munite di timbro e firma (ovvero di sottoscrizione digitale in caso di documento informatico) e devono riportare cognome, nome e qualifica del richiedente;

Tali richieste possono essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

1. preferibilmente tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.montebellodellabattaglia@pec.legalpec.it;
 2. tramite posta elettronica ordinaria a: servizioamministrativo@comune.montebellodellabattaglia.pv.it
 3. tramite fax al n. 0383/890607. In tal caso le richieste sono valide solo se è possibile individuare con assoluta certezza il mittente;
 4. a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: **COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA Via Roma, 51 - 27054 Montebello della Battaglia (PV)**
- In caso di richieste di verifica avanzate dai privati che consentano all'utilizzo delle autocertificazioni, andrà allegata anche busta già affrancata per la risposta.

Le richieste così pervenute vengono evase nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dalla vigente normativa. La mancata osservanza di tale termine costituisce violazione dei doveri d'Ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione (Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, n. 14/2011). Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine sono trattate le richieste di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri di questo ente e comuni aderenti e formulate da altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi, che non costituiscono verifica di dichiarazioni sostitutive. In tal caso si procederà alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000.